

REP. N. 38 del 27.02.2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

(Città Metropolitana di Messina)

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTI DI MURI DI SOSTEGNO IN C.A. IN VIA BASILE - Finanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018 - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – CUP: D67H19001820001 – CIG: 93319844D0

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno ventisette (27) del mese di febbraio (02), nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Chiara Piraino, Ufficiale rogante, reggente della Segreteria del Comune di San Filippo del Mela (ME), autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

l'Ing. Pietro VARACALLI, nato a Reggio Calabria (RC) l'11.08.1966 e domiciliato per la carica presso il Comune di San Filippo del Mela, - C.F. VRCPTR66M11H224L, nella qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, che interviene, giusta determina del Sindaco n. 5 del 21.05.2019, in rappresentanza del Comune di San Filippo del Mela, con sede in Via F. Crispi Part. IVA 00148160831, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»

Il Sig. PREVE ANTONINO, nato a Saponara il 10.03.1960 ed ivi residente in Via Roma, n. 130 Cap. 98047, Cod. Fisc. PRVNNN60C10I4200, nella qualità di Titolare dell'Impresa individuale PREVE ANTONINO con sede legale in Via Roma n. 130 del Comune di Saponara (ME) Part. IVA 01391250832, Cod. Fisc. PRVNNN60C10I4200 iscritta nel Registro Imprese della Camera di commercio di Messina al n. REA ME – 118171, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore o impresa appaltatrice»;

Detti componenti della cui identità personale e piena capacità io Ufficiale rogante sono certo, senza

l'assistenza di testimoni, mi richiedono questo atto, per la migliore comprensione del quale

SI PREMETTE

che per l'intervento denominato "Realizzazione di tratti di muri di sostegno in c.a. in Via Basile CUP: D67H19001820001" è stata presentata a settembre 2020 istanza per la concessione di un contributo di € 280.000,00, per interventi di messa in sicurezza anno 2020 degli edifici e del territorio ai sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge 145/2018;

che il progetto non è stato inizialmente finanziato a valere sui contributi concessi nell'anno 2020 dall'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 2018, e che solo successivamente con lo scorrimento della graduatoria anno 2021, con il Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, il Comune di San Filippo del Mela è risultato beneficiario del contributo così come individuato all'allegato 1 del precitato Decreto al n° d'ordine 8682 e meglio specificato come segue:

Ente Beneficiario : Comune di San Filippo del Mela (ME) – Cod. Ministero Interno 5190480760 – Cod. BDAP 308942930541987802 -CUP D67H19001820001- Costo complessivo € 280.000,00;

che il sopracitato Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021;

che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluiti nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dei lavori di intervento di REALIZZAZIONE TRATTI DI MURI DI SOSTEGNO IN C.A. IN VIA BASILE – CUP: D67H19001820001 – CIG: 93319844D0 - finanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018 - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2;

che con la Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 19/07/2022, si approvava in linea amministrativa il progetto per la “Realizzazione di tratti di muri di sostegno in c.a. in Via Basile CUP: D67H19001820001 - Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dall'art. 1, comma 139, legge di bilancio n. 145 del 2018”, redatto dal Dott. Ing. Giovanna La Rosa, con studio in C.so Aldo Moro n. 70, nel Comune di San Filippo del Mela (ME) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina con il n. 3219, per l'importo complessivo di € € 176.765,98;

che con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 339 del 22.07.2022 – Registro Annuale delle Determinine n. 754 del 25.07.2022, si attivava la procedura a contrarre, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, demandando alla C.U.C. “Tirreno Ecosviluppo 2000 società consortile a r.l.” l'espletamento della gara;

che a seguito del verbale di procedura telematica n. 1 seduta del 21.09.2022 e della proposta di aggiudicazione, la Commissione propone di aggiudicare sotto le riserve di legge, l'affidamento dei lavori di “Realizzazione tratti di muri di sostegno in c.a. in Via Basile – CUP: D67H19001820001 – CIG: 93319844D0” all'operatore economico impresa individuale PREVE ANTONINO, con sede in Via Roma, n. 130 – 98047 Saponara - C.F. . PRV NNN 60C10 I4200 e P. IVA: 01391250832, pec: trattoter@pec.it, che ha presentato un ribasso del 26,999% e quindi una offerta economica pari ad un importo netto dell'IVA di € 87.075,97 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 11.851,30;

che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 443 del 06.10.2022 – Registro Annuale delle determinate n. 978 del 12.10.2022, veniva assunto l'impegno di spesa e disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Preve Antonino, con sede in Via Roma, n. 130 – 98047 Saponara - P. IVA: 01391250832, per un importo complessivo di € 98.927,27 oltre IVA, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 26,999 % sul prezzo a base di gara;

al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP): D67H19001820001;

alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 93319844D0;

che per il tramite della C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. si è provveduto ad effettuare la comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs 50/2016 trasmessa a mezzo pec in data 24.10.2022, messaggio n. 129644;

che l'ufficio tecnico ha provveduto a verificare il possesso in capo all'appaltatore dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici, ad accertarsi che lo stesso non incorre in cause che limitano o escludono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e ha eseguito i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- l'Impresa PREVE Antonino, risulta iscritta nella White List – Elenco Fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa– data iscrizione 24.01.2020– data di scadenza iscrizione 23.01.2021 ed in corso di aggiornamento - Prefettura di Messina –Ufficio Territoriale del Governo;

-è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Impresa Appaltatrice (DURC) con scadenza validità il 15.04.2023;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Messina (come da visura ordinaria e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A PV6802307 del 24.02.2023);
- è stata acquisita la certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, rilasciata in data 22.09.2022 dall'Agenzia dell'Entrate richiesta di verifica n. 7814513 (esito positivo: posizione regolare)
- è stato verificato l'elenco per estratto delle annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (esito: non sono presenti annotazioni);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 21.09.2022 numero 5309831/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 22/09/2022 n. reg. cert. 5309836/2022/R;
- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti del signor Preve Antonino N. prot. 14044/2022;
- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 in data 14.02.2023 è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- che l'appaltatore, ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 33.634,00 a mezzo garanzia fideiussoria Polizza Fidejussoria n. 2023/50/2657501 emessa in data 06.01.2023 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni– Agenzia 886 Spadafora (ME);
- che l'appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

che l'aggiudicatario, inoltre, ha dichiarato nel modello - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL PNRR:

– di aver preso visione, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 e s.m.i “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (requisito necessario per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art.47, co. 4, del DL. 77/2021 e s.m.i.);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra detto rappresentata dal Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Ing. Pietro VARACALLI, nato a Reggio Calabria (RC) l'11.08.1966, C.F. VRC PTR 66M11 H224L, affida all'Impresa individuale PREVE ANTONINO, con sede in Via Roma, n. 130 – 98047 Saponara - P. IVA: 01391250832, che a mezzo del Sig. PREVE ANTONINO, nato a Saponara il 10.03.1960 ed ivi residente in Via Roma, n. 130 Cap. 98047, Cod. Fisc. PRV NNN 60C10 I4200, nella qualità di Titolare e Legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei Lavori di Realizzazione tratti di muri di sostegno in c.a. in Via Basile – CUP: D67H19001820001 – CIG: 93319844D0 - FINANZIATO CON DECRETO DEL DIRETTORE DELLA FINANZA LOCALE DEL 08/11/2021 AI SENSI DELLA L. 145/2018. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.;

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena

ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato generale di appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m.i.;
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati grafici progettuali e la relazione tecnica;
- elenco prezzi;
- il computo metrico estimativo;
- piano operativo di sicurezza previsto dal D.lgs n. 81/2008;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta presentata dall'Appaltatore;
- il progetto esecutivo, i relativi elaborati di cui si compone, specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto.

Tutti i suddetti documenti che le parti dichiarano di aver visionato e sottoscritto per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. L'Impresa aggiudicataria per effetto della sottoscrizione dei predetti documenti li ha giudicati adeguati alla conformazione delle opere e alla loro esecuzione anche a fronte di sopralluoghi dove gli stessi debbano eseguirsi.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Ente committente all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 98.927,27 (*euro novantottomilanovecentoventisette virgola ventisette*) oltre IVA nella misura di legge, di cui € 87.075,97 (*ottantasettemilazerosettantacinque virgola novantasette*) per lavori al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara del 26,999% (*ventisei virgola novecentonovantanove per cento*),

ed euro € 11.851,30 (euro *undicimilaottocentocinquantuno virgola trenta*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- l'impresa ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016, che:
- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 22.000,00;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 5.000,00.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale, ai sensi della vigente legislazione in materia. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ed in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto all'art. 48 – Stati di avanzamento dei lavori - pagamenti - e verranno corrisposti per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) da cui sarà decurtata, pro quota, l'anticipazione e previa verifica della regolarità contributiva come previsto dalle vigenti norme in materia. Ai sensi dell'articolo 44 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

l'importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il

cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione; la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 1989. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di insufficiente compensazione o in caso di decadenza dell'anticipazione salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

**Articolo 4 – Durata -tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali –
termini per il collaudo – sospensione dell'esecuzione del contratto**

I termini per l'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto principale è fissato in giorni 145 (centoquarantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale

di consegna dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo Euro 0,6 per mille (diconsi Euro zero virgola sei ogni mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto, comma eterointegrato dalle previsioni normative e nello specifico dall'art. 50 – ultimo comma – del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 è prevista l'applicazione della penale nella stessa misura sopra indicata e nel limite dell'importo complessivo di cui al citato art. 50 del decreto anche nel caso di mancato rispetto degli obblighi ivi previsti ed in quanto applicabili dando atto che l'appaltatore ha dichiarato che l'impresa occupa meno di 15 dipendenti. Si rinvia all'art. 15 del medesimo Capitolato per altre disposizioni in merito alle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. La penale, con l'applicazione delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.lgs 50 del 2016 e s.m.i. con espresso riferimento all'art. 107 del medesimo Decreto, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49 con espresso riferimento all'art. 10 del citato decreto e dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale nonché quanto previsto da tutti

i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. L'Impresa Appaltatrice è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e tutte le norme in vigore in materia di sicurezza. L'Impresa Appaltatrice resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori. L'Impresa Appaltatrice si impegna a rispettare quanto previsto nel piano operativo di sicurezza. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. n. 124 del 26/10/2019, qualora ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa, in merito alle misure contro la somministrazione illecita di manodopera.

Articolo 6. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto espressamente previsto dal capitolato speciale di appalto.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le quantità eseguite rilevate con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto. Il progressivo avanzamento dei lavori e le relative misurazioni sono eseguite da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando alle misure rilevate gli importi unitari

previsti nell'elenco prezzi di progetto, al netto del ribasso d'asta offerto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura elettronica e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 7– Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

L'appaltatore dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013, n.62, nonché del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.197 del 27/12/2013; esso si impegna a consegnare copia a tutti i propri dipendenti e collaboratori, nonché ai dipendenti utilizzati in distacco che impegneranno la loro attività nell'esecuzione dell'appalto in questione, assumendo l'obbligo di rispettarlo. Costituisce specifica causa di risoluzione del presente contratto la violazione da parte di dipendenti o collaboratori a

qualunque titolo dell'appaltatore degli obblighi di comportamento indicati nel codice di comportamento aziendale. L'affidatario dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n. 68/99.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 9 – Subappalto

L'operatore economico, in fase di gara ha dichiarato che NON intende subappaltare parte del contratto a terzi.

Articolo 10 – Revisione prezzi

Per quanto riguarda le clausole di revisione prezzi si rinvia all'art. 63 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 29, comma 1, del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 11 – Rispetto dei requisiti previsti per gli interventi

da realizzare con fondi a valere sul PNRR

L'Appaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Trovano, in particolare, applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, essendosi obbligato l'Aggiudicatario, ad assicurare una quota pari al 30%(trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (under 36) che all'occupazione femminile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- quanto indicato all'interno del documento denominato "PRINCIPIO DNSH - PREVISIONI E OBBLIGHI"

Pertanto con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che l'intervento da realizzare è beneficiario dei fondi nell'ambito PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, e pertanto di avere preso visione e di accettare quanto contenuto nel Capitolato d'Appalto, relativamente ai criteri minimi ambientali (C.A.M.) da rispettare nell'utilizzo dei materiali necessari per la realizzazione dell'intervento e di quanto contenuto nella relazione per il rispetto del principio Do Not Significant Harm - DNSH allegata al progetto; di conseguenza attesta con la sottoscrizione del presente contratto che l'offerta economica formulata, tiene conto anche di quanto previsto per il rispetto in fase di esecuzione lavori, da parte dell'affidatario, dei Criteri Ambientali Minimi C.A.M. e della Relazione Do Not Significant Harm – DNSH. L'appaltatore si obbliga, inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4 INVESTIMENTO 2.2." e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di San Filippo del Mela. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà

rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessuna altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori.)

Articolo 12 – Garanzia definitiva

L'Impresa PREVE ANTONINO, con sede in Via Roma, n. 130 – 98047 Saponara - C.F. . PRV NNN 60C10 I4200 e P. IVA: 01391250832, pec: trattoter@pec.it, ha costituito la garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 33.634,00 a mezzo polizza fideiussoria n. 2023/50/2657501 emessa in data 06.01.2023 dalla REALE MUTUA Assicurazioni – Agenzia 886 di Spadafora, polizza acquisita nel fascicolo relativo al presente contratto unitamente agli elaborati sopra elencati. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 13 – Polizza Assicurativa

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 103 comma 7, ha costituito una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza nel rispetto della citata disposizione assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza assicurativa n. 2023/06/2114133 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, acquisita al fascicolo del presente atto, è emessa dalla Società REALE MUTUA Assicurazioni-Agenzia di Spadafora- per un massimale pari ad euro 500.000,00. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il relativo massimale.

Articolo 14 – Domicilio dell'affidatario

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Articolo 15– Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si obbliga altresì al pieno rispetto del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006)" e ss.mm.ii. Dichiara di essere a conoscenza del c.d. "Codice Vigna" e si impegna ed obbliga al rispetto delle clausole previste al punto 2 dell'art. 1 del predetto Codice e di quant'altro in esso contenuto. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/08, il presente contratto dovrà intendersi immediatamente risolto nel caso in cui il Legale Rappresentante o uno dei dirigenti dell'Impresa siano stati rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, essendo tale situazione prevista a pena di "nullità e immediata risoluzione del contratto d'appalto". Inoltre: a) "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organo sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 316 del c.p. b) "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti

di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod., le parti dichiarano e si danno atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 16 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti applicabili, nonché al Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e smi, alla L.R. n. 12/2011 e al D.P.R.S. n. 13/2012, alle norme del Codice Civile nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, nonché alla

normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa il titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa tuttavia ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs 33/13 e 29 del D.lgs 50/16 alcune informazioni resteranno in ostensione in Amministrazione Trasparente. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. In

particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. La liceità del trattamento deriva dall'articolo 6 par 1 lett b del Regolamento.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante accrediti sul conto corrente "dedicato" – MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia di Villafranca Tirrena (ME) - IBAN: IT47X0103082640000000168616.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il sig. PREVE ANTONINO, nato a Saponara il 10.03.1960 ed ivi residente in Via Roma, n. 130 Cap. 98047, Cod. Fisc. PRVNNN60C10I4200, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'Impresa individuale PREVE ANTONINO con sede legale in Via Roma n. 130 del Comune di Saponara (ME) Part. IVA 01391250832, Cod. Fisc. PRVNNN60C10I4200, autorizzato ad operare sul conto di cui sopra.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT47X0103082640000000168616. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a XML Fatturazione elettronica. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo- delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR- M2C4- INVESTIMENTO 2.2." e il logo dell'Unione Europea.

Articolo 19 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente. Per ogni effetto di legge, si dichiara che il presente contratto è soggetto ad imposta sul valore aggiunto e, pertanto, se ne richiede la registrazione fiscale con il pagamento della sola imposta fissa di registro, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 20 - Dichiarazione relativa al c.d. *pantouflage*

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 l'appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. L'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità di cui dall'art. 65 del capitolato speciale, cui si rinvia. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi: 1) fallimento dell'aggiudicatario o che lo stesso sia sottoposto ad altre procedure concorsuali; 2) disdetta, da parte dell'Appaltatore, della polizza assicurativa RCT o mancato pagamento del relativo premio; 3) sia iniziata un'azione penale nei confronti dell'Appaltatore per fatti compiuti a danno dell'Amministrazione Comunale; 4) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 5) ogni altra grave inadempienza, anche se sopra non contemplata, o ogni fatto che non renda possibile la prosecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 22 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Articolo 23 – Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Barcellona Pozzo di Gotto. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Richiesto io sottoscritto Segretario comunale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da impiegato di mia fiducia e sotto la mia direzione, in formato elettronico composto da 25 (venticinque) pagine, e da me letto a chiara ed intellegibile voce ai comparenti che, espressamente interpellati, hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà ed approvandolo lo sottoscrivono con me Segretario rogante e alla mia presenza con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Il Comune nella persona del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, Ing. Varacalli Pietro mediante firma digitale rilasciata da "Namirial", la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere";

L'Impresa Appaltatrice PREVE ANTONINO, nella persona del rappresentante legale sig. Preve Antonino mediante firma digitale rilasciata da "InfoCamere", la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere";

Il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Piraino mediante firma digitale rilasciata da "Namirial", la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica DIKE fornito da InfoCamere";